

**ACCORDO PER L'INSERIMENTO DELL' UFFICIO USMAF - SASN DI
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN -
UNIVERSITA' DI**

L'Ufficio USMAF – SASN (ufficio principale) di, CF....., legalmente rappresentato da

E

L'Università degli studi di, in seguito denominata "Università", in persona del Rettore, nato a,

Visto

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
- Il D.Lgs. 502/92, in particolare l'art. 6 comma 2;
- il Decreto legislativo n. 368 del 17.08.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.02.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area sanitaria;
- il Decreto del Presidente del Consiglio del 11 febbraio 2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;
- il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 del Ministero della salute, che individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero della salute, gli uffici centrali e periferici, le funzioni di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti;
- il Decreto ministeriale 30 luglio 2021 di modifica del Decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia del Ministero della salute;

- il Decreto ministeriale 2 dicembre 2019 - Individuazione delle posizioni funzionali di cui al contingente dei 46 incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali di struttura complessa destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute;
- il Decreto direttoriale 25 febbraio 2020 di conferimento incarichi di struttura complessa;
- la Legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 31 Luglio 1980, n. 620 - Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978);
- il D.M. 22 Febbraio 1984 - Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità;

Premesso che

- Gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale (USMAF-SASN) sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate omogeneamente sul territorio nazionale e coordinate dal punto di vista tecnico dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria;
- gli USMAF-SASN esercitano attività di vigilanza transfrontaliera, non solo su viaggiatori e mezzi di trasporto, ma anche su merci destinate al consumo umano in importazione da Paesi non appartenenti all'Unione Europea; svolgono, inoltre, funzioni di profilassi per viaggiatori internazionali e forniscono consulenza specialistica e raccomandazioni sulle misure di prevenzione appropriate, in relazione alla meta, alla durata e allo scopo del viaggio, somministrando, inoltre, le vaccinazioni internazionali obbligatorie o raccomandate per viaggi all'estero; assicurano, attraverso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), assistenza sanitaria in Italia e all'estero, al personale marittimo, in navigazione o imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o in attesa di imbarco e al personale aeronavigante, in costanza del rapporto di lavoro;

- gli stessi, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa, possono stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli studi di e l'Ufficio USMAF – SASN di....., per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in, l'Università si avvale delle strutture del predetto ufficio per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola come Struttura Complementare.

Art. 2 - Impegno delle Parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione, l'Ufficio USMAF – SASN di mette a disposizione dell'Università le proprie strutture di seguito indicate: ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa degli specializzandi;

Art. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività e le sedi delle stesse vengono stabilite nel Regolamento della Scuola approvato annualmente dall'organo a ciò deputato.

L'Ufficio USMAF - SASN di, si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività di formazione pratica in prima persona, con impegno del tutor a guidarne la stessa.

Il Responsabile o Tutor della struttura interessata presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

Art. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal responsabile della stessa.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Le attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dal D.Lgs. 368/99, sul libretto-diario, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, delle capacità e delle attitudini dello specializzando stesso.

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Assicurazione

L'Ufficio USMAF - SASN di, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di incidente durante lo svolgimento di attività di formazione, l'Ufficio USMAF - SASN si impegna a segnalare l'evento all'INAIL entro i tempi previsti dalla normativa vigente ed in conformità alla stessa.

L'Ufficio USMAF - SASN si impegna, inoltre, affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella struttura dell'ufficio periferico principale di riferimento in base alle previsioni del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati

personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) ed alla normativa italiana (D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 7- Riservatezza

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ufficio USMAF – SASN sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 8 - Durata

Il presente accordo ha una durata di a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Art. 9 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dall'Università.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 10 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

....., Li _____

Per **l'Ufficio USMAF - SASN**

.....

Per **L'UNIVERSITA'**

Il Rettore

Dott.....

Prof.

documento firmato digitalmente

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.